



Notaio Luca Di Lorenzo

Allegato "A" all'atto di Raccolta n.8787

"ASSOCIAZIONE O.R.A."

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE O.R.A."**, o in forma abbreviata **"O.R.A."**.

2. L'Associazione non persegue fini di lucro ed è costituita con lo scopo di promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze sul cancro, nonché di favorirne la cura. L'Associazione inoltre si propone di svolgere attività di ricerca scientifica, nonché di progettazione, implementazione ed esecuzione di interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nell'ambito della diagnosi, cura e prevenzione del cancro, ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129, del 6 giugno 2001 e s.m.i., nonché di educazione ed alta formazione diretta alla popolazione e ad operatori del settore.

L'Associazione, infine, può svolgere le attività di volontariato, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili.

L'Associazione può esercitare ulteriori attività diverse purché strumentali alle attività istituzionali, e precisamente:

- le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse;
- la cessione a titolo gratuito di depliant, magliette, gadgets, oggetti di modico valore, nonché l'organizzazione di concerti, rappresentazioni teatrali e letture pubbliche di brani di prosa e poesie, e altri eventi di aggregazione da cui ricavare fondi per sostenere l'attività dell'ente;
- la formazione del proprio personale, da utilizzare per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

4. L'Associazione ha sede in Somma Vesuviana (NA) alla via Garibaldi n. 5. La sede potrà essere trasferita altrove con delibera degli associati.

5. Tutti gli associati hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e di adempiere alle obbligazioni che ne scaturiscono.

6. Tutte le convocazioni degli associati, e/o di tutti gli associati investiti di cariche associative, per necessità, e/o esigenze statutarie legate a elezioni e/o votazioni o convocazioni dei Direttivi indicati nel presente statuto, possono essere effettuate a mezzo mail e/o telefonicamente ed infine, con qualsivoglia altro mezzo equipollente.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione persegue lo scopo promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze sul cancro, nonché di favorirne la cura.

Art. 3 - Azioni

Al fine di attuare gli scopi indicati all'art. 2, l'Associazione si propone di svolgere attività di ricerca scientifica, nonché di progettazione, implementazione ed esecuzione di interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nell'ambito della diagnosi, cura e prevenzione del cancro, ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129, del 6 giugno 2001 e s.m.i., nonché di educazione ed alta formazione diretta alla popolazione e ad operatori del settore.

L'Associazione, infine, può svolgere le attività di volontariato, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili.

L'Associazione può esercitare ulteriori attività diverse purché strumentali alle attività istituzionali, e precisamente:

- le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse;
- la cessione a titolo gratuito di depliant, magliette, gadgets, oggetti di modico valore, nonché l'organizzazione di concerti, rappresentazioni teatrali e letture pubbliche di brani di prosa e poesie, e altri eventi di aggregazione da cui ricavare fondi per sostenere l'attività dell'ente;
- la formazione del proprio personale, da utilizzare per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

L'Associazione può fornire il proprio patrocinio morale ad eventi e progetti svolti negli ambiti della ricerca, dell'assistenza sanitaria e dell'educazione scientifica.

Art. 4 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate dagli associati, da contributi devoluti da terzi e da beni acquisiti, per lasciti o eventuali donazioni, nonché dall'incremento derivante dalle proprie attività.

Art. 5 - Associati

1. L'associazione si compone di:

- associati fondatori
- associati ordinari.

2. Gli associati fondatori: sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

3. Associati ordinari: sono coloro che, avendo presentato domanda e accettato lo statuto, condividendone le disposizioni, vengono ammessi a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Ammissione

1. La richiesta di ammissione quale Associato ordinario deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'Associazione.

2. Nella domanda dovranno essere indicati i dati anagrafici, l'indirizzo dell'abitazione, i numeri di telefono e fax, il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail e indirizzo pec

(quest'ultimo se disponibile)

3. All'atto della domanda dovrà essere versata la quota di iscrizione, pari alla quota annuale versata dagli Associati. La somma versata sarà restituita in caso di mancata accettazione della domanda, detratte le spese eventualmente occorse per l'esame e la definizione della stessa.

4. Sulla domanda di ammissione dovrà pronunciarsi il Consiglio direttivo.

5. Nel caso che il Consiglio Direttivo rigetti la domanda, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

6. Il ricorso deve essere presentato all'assemblea degli associati nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di rigetto della domanda.

7. Nel ricorso deve essere allegata copia della decisione impugnata e devono essere indicati i motivi di impugnazione.

8. L'assemblea degli associati, dopo aver sentito il ricorrente, decide con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso.

Il provvedimento deve essere comunicato al ricorrente a mezzo p.e.c., e-mail o lettera raccomandata.

9. In caso di rigetto il richiedente perderà la somma versata all'atto della presentazione della domanda.

Art. 7 - Diritti ed obblighi

Gli Associati in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale hanno il diritto di partecipare:

- a. alle attività dell'Associazione;
- b. all'assemblea degli Associati;
- c. alle elezioni degli organi dell'Associazione, con diritto di voto e con diritto a candidarsi, nei casi e con le modalità previsti dal presente statuto.

Gli Associati hanno l'obbligo:

- a. di comportarsi con dignità, lealtà e probità nei confronti degli altri Associati e nello svolgimento dell'attività professionale;
- b. di comunicare tempestivamente al Segretario dell'Associazione la variazione (o provvedere tempestivamente qualora non l'abbiano già fatto) dei propri recapiti, numeri di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica e se ne sono in possesso pec;
- c. di rispettare le norme del presente statuto, le decisioni della assemblea degli Associati, del Consiglio direttivo e del Presidente;
- d. di corrispondere annualmente la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio direttivo entro il termine stabilito.

Art. 8 - Perdita e sospensione della qualità di associato

La qualità di associato non è trasferibile e si perde:

- per morte o recesso;
- per decadenza;
- per esclusione.

l'Associato può recedere dalla Associazione in qualsiasi momento.

La dichiarazione di recesso deve essere fatta con lettera raccomandata spedita all'Associazione e/o al Presidente dell'Associazione e avrà effetto immediato.

Può essere dichiarato decaduto e perde di diritto la qualità di Associato ordinario e colui che non provvede al pagamento della quota annuale, decorsi sei mesi dalla formale richiesta rivoltagli dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è decisa a maggioranza dal Consiglio Direttivo. L'esclusione deve sempre essere motivata. Non può essere escluso un associato fondatore, se non con il consenso unanime del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di Associato per recesso o per decadenza non impedisce l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio qualora ne ricorrano le condizioni.

I soggetti che abbiano perso la qualità di Associato sono comunque tenuti al pagamento della quota sociale dell'anno in corso alla data della perdita. I medesimi non potranno ripetere i contributi versati e non avranno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'associato rimasto moroso nel versamento della quota sociale annuale per un periodo di un mese dalla scadenza del pagamento, a seguito di un invito al pagamento comunicatogli a mezzo p.e.c. o e-mail dal Presidente dell'Associazione, potrà essere sospeso dall'Associazione con provvedimento da irrogarsi ad opera del Consiglio Direttivo.

L'associato moroso non avrà diritto a essere reintegrato immediatamente all'atto del versamento della quota associativa, essendo la sua reintegrazione subordinata al parere positivo del Consiglio Direttivo, da esprimersi a maggioranza.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice-Presidente, entro un massimo di due;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore, ove nominato.

2. Tutte le cariche associative si presumono gratuite a meno di decisione diversa assunta dal Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.

3. L'elezione alle cariche sociali avviene ogni cinque anni e l'assemblea elettorale deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro il mese di giugno antecedente alla scadenza del quinquennio.

4. L'insediamento dei nuovi eletti avverrà il 1° Gennaio suc-

cessivo alle elezioni.

5. Gli eletti alle cariche associative durano in carica cinque anni.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo ed il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo posta elettronica certificata a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da al-

tro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione e i contenuti dell'assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal Presidente dell'assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio del proprio diritto di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio/video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed all'amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio direttivo di:

- a. Assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- b. Determinare le attività diverse;
- c. Convocare l'assemblea degli Associati;
- d. Nominare il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale;
- e. Provvedere all'ammissione ed all'esclusione degli associati;
- f. Redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- g. Predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- h. Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, escluse quelle di modico valore, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- i. Determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- l. Sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- m. Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (associazione temporanea di impresa), ATS (Associazione temporanea di scopo, consorzi, contratti di reti tra imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- n. Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- o. Promuovere ed organizzare gli eventi associativi;
- p. Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti/categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri va-

riabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I membri del Consiglio Direttivo debbono essere medici o psicologi iscritti all'Ordine di appartenenza. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati persone fisiche.

Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione il componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in assenza delle caratteristiche richieste o di altra giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (in caso di modalità contestuali) o delle modalità telematiche (in casi di modalità non contestuali) e l'elenco delle materie da discutere, inviato attraverso strumenti o mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, quali lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pec, sistemi di messaggistica istantanea con prova di consegna

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione se prevista in forma contestuale o almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione se prevista in forma non contestuale. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di controllo, siano stati informati e non vi si oppongono.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente

presenti;

- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il Consigliere che non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive, è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da redare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395, 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter, c.c.

Art. 12 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione rispetto ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, può stipulare contratti, aprire e chiudere conti correnti, e possiede i più ampi poteri relativamente alla apertura/chiusura di rapporti finanziari, assicurativi, previdenziali e bancari (quali ad esempio, conto corrente, conto deposito, conti in valuta estera, deposito titoli), nonché all'utilizzo e gestione di predetti rapporti (il che conferisce quindi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, poteri relativi allo svolgimento di ogni operazione di conto corrente, anche in valuta estera, di richiesta di pagamento, di acquisto e vendita di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali e alla fruizione di strumenti servizi offerti dalla banca. Il Presidente può operare in banca presso qualsiasi sportello, richiedere carte di credito e/o di debito, anche prepagate, presso qualsiasi istituto di credito, incassare pagamenti per conto dell'associazione, nonché trattare assegni relativi all'associazione. Il Presidente esercita questi poteri riguardanti i rapporti bancari,

assicurativi, previdenziali con firma libera e disgiunta rispetto al Tesoriere. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e il suo voto prevale in caso di parità. In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente più anziano e poi da quello meno anziano ed, in caso di contemporanea assenza dei Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

2. È eletto Presidente tra le persone appartenenti alla categoria degli oncologi e caratterizzati da comprovata esperienza con un H Index di almeno 30 secondo Scopus, all'interno del Consiglio Direttivo che presiede.

Coloro che hanno rivestito la carica di Presidente sono di diritto nominati Presidenti onorari dell'Associazione.

Alla scadenza del quinquennio il Presidente ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, per garantire la continuità della linea culturale dell'Associazione, ma col solo diritto di parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali è pertanto invitato.

3. Nel caso di dimissioni del Presidente le stesse divengono efficaci una volta accettate dal Consiglio Direttivo e le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.

4. Ove il Presidente dimissionario non scelga di fare parte del Consiglio Direttivo come Vice Presidente o, a sua scelta, come Consigliere, gli subentrerà nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti e assumerà la carica di Vice Presidente il Consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

5. Il Presidente ha il compito:

1. di dare attuazione alle decisioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli associati;
2. di convocare e presiedere l'assemblea degli associati nei casi previsti dal presente Statuto;
3. di convocare e presiedere il Consiglio direttivo.

6. Il Presidente, inoltre, ha ogni altra competenza prevista nel presente Statuto e nei Regolamenti di attuazione.

7. Il Presidente ha diritto di partecipare come componente nelle commissioni e nei comitati scientifici che vengono creati per l'attuazione dello scopo associativo, con possibilità altresì di nominare un altro componente. Il Presidente può adottare decisioni straordinarie e urgenti che, se di competenza del Consiglio direttivo, dovrà far ratificare dallo stesso entro i sette giorni successivi, pena la decadenza delle decisioni stesse, e se di competenza dell'Assemblea, dovrà far ratificare dalla stessa, convocando una assemblea degli associati, entro quindici giorni successivi, pena la decadenza delle decisioni stesse.

Art. 13 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario:

- a. esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- b. esplica gli atti di ordinaria amministrazione;
- c. sovrintende al funzionamento amministrativo dell'Associazione e al personale eventualmente assunto dal Consiglio Direttivo;
- d. provvede alla redazione ed è responsabile della custodia dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio e dei libri e atti sociali.

Art. 14 - Il Tesoriere

- a. Il Tesoriere è responsabile della gestione economico finanziaria dell'Associazione, della tenuta dei libri contabili e della redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nel pieno rispetto delle norme statutarie e delle eventuali determinazioni da parte del Consiglio Direttivo. Cura la redazione dei verbali dell'Assemblea del Direttivo e la tenuta del libro soci. Il tesoriere può aprire e chiudere conti correnti, e possiede i più ampi poteri relativamente alla apertura/chiusura di rapporti finanziari, assicurativi, previdenziali e bancari (quali ad esempio, conto corrente, conto deposito, conti in valuta estera, deposito titoli), nonché all'utilizzo e gestione di predetti rapporti (il che conferisce quindi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, poteri relativi allo svolgimento di ogni operazione di conto corrente, anche in valuta estera, di richiesta di pagamento, di acquisto e vendita di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali e alla fruizione di strumenti servizi offerti dalla banca. Il Tesoriere può operare in banca presso qualsiasi sportello, richiedere carte di credito e/o di debito, anche prepagate, presso qualsiasi istituto di credito, incassare pagamenti per conto dell'associazione, nonché trattare assegni relativi all'associazione. Il Presidente esercita questi poteri riguardanti i rapporti bancari, assicurativi, previdenziali con firma libera e disgiunta rispetto al Presidente.
- b. Al Tesoriere è conferito il più ampio potere di operare con banche ed uffici postali, ivi comprese le facoltà di aprire o estinguere conti correnti, prelevare da tali conti o versare in essi, firmare assegni di traenza, girare assegni per l'incasso, pagare fornitori e servizi di ogni tipo, incassare denaro dai soci o da qualsiasi persona o ente privato e/o pubblico, e comunque seguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statutari.
- c. In sua assenza ogni sua funzione è assunta dal Presidente.
- d. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di scegliere il Tesoriere tra i suoi membri o, viste le caratteristiche tecniche dell'incarico, affidarlo ad un socio competente addirittura ad un dipendente o ad un professionista.

Art. 15 - Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è facoltativo ed istituito su decisione del Consiglio Direttivo, composto da tre Associati eletti dall'Assemblea e da un supplente. Essi controllano la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, espletando gli adempimenti relativi, esaminando il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo, controllando le entrate e le uscite, verificando i relativi documenti giustificativi, riferendo annualmente all'Assemblea degli associati in ordine all'attività svolta dal Consiglio.

Art. 16 - Patrimonio

1. L'Associazione per l'attuazione dei propri scopi statutarî e per la gestione delle proprie strutture si avvale delle risorse finanziarie costituite:

- a. dalle quote di partecipazione annuale degli associati, nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b. dai contributi straordinari a carico degli associati, diversi dalle quote associative annuali, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c. dalle entrate provenienti da attività e iniziative organizzate dall'Associazione, singolarmente o congiuntamente con altre associazioni o enti similari o dalla vendita di pubblicazioni curate dall'Associazione;
- d. da eventuali convenzioni, elargizioni o pagamenti effettuati per attività svolta dall'Associazione da parte di enti o di privati;
- e. dai finanziamenti ottenuti da enti, associazioni, istituzioni nazionali e internazionali per la realizzazione di specifici progetti o attività;
- f. dai proventi delle attività di formazione, aggiornamento professionale e di tutela legale;
- g. da donazioni, eredità, erogazioni e lasciti;
- h. dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, marchi, brevetti, licenze di know-how, diritti morali e patrimoniali d'autore, acquisiti nel corso della vita associativa e inerenti il perseguimento dello scopo dell'Associazione;
- i. dagli interessi, frutti e altre utilità prodotte dai beni di proprietà dell'Associazione;

2. L'esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

3. Tutte le somme di proprietà dell'Associazione vengono depositate su un conto corrente postale o bancario intestato all'Associazione.

4. Gli utili o avanzi di gestione dell'esercizio finanziario, nonché i fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e, pertanto, saranno portati a nuovo e u-

tilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Art. 17 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi degli associati iscritti nel libro Associati sia in prima che in seconda convocazione, qualora risulti non più raggiungibile lo scopo sociale.

2. In caso di scioglimento la destinazione dei beni sociali sarà decisa dall'assemblea, che stabilirà le norme per la liquidazione del patrimonio sociale e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

F.to: Giuseppe DI LORENZO - Luca DI LORENZO Notaio e sigillo